

AULA 'A'



Numero registro generale 14384/2025
Numero sezionale 1189/2026
Numero di raccolta generale 9675/2026
Data pubblicazione 15/04/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

LICENZIAMENTO
GIUSTIFICATO
MOTIVO OGGETTIVO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO	- Presidente -
Dott. CARLA PONTERIO	- Consigliere -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	- Consigliere -
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO	- Consigliere -
Dott. ELENA BOGHETICH	- Rel. Consigliere -

R.G.N. 14384/2025

Cron.

Rep.

Ud. 10/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14384-2025 proposto da;

ITALGAS RETI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MANLIO ABATI;

- ricorrente -

contro

ROMA ATTILIO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLETTA CORRERA;

- controricorrente -

2026

1189

avverso la sentenza n. 148/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/02/2025 R.G.N. 1531/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha accolto il ricorso proposto da Attilio Roma nei confronti di Italgas



Reti S.p.A. ed ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato il 28 ottobre 2022, disposto in ragione del cambio di appalto per la distribuzione del gas naturale ex D.M. 21 aprile 2011.

2. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che il recesso datoriale dovesse qualificarsi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo soggetto alla disciplina dell'art. 3 legge n. 604/1966; ha affermato che la normativa di settore di cui al D.M. 21 aprile 2011, di fonte subordinata a quella di rango legislativo, non escludeva l'applicazione delle regole generali in tema di tutela del rapporto di lavoro subordinato avverso i licenziamenti; ha, dunque, rilevato l'assenza di prova, da parte di Italgas Reti S.p.A., sia di criteri rispettosi degli obblighi di buona fede e correttezza adottati per l'individuazione dei lavoratori da licenziare tra il personale addetto alle "alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale" che svolge "funzioni centrali" sia della impossibilità di ricollocazione del dipendente in altre posizioni compatibili all'interno dell'organizzazione aziendale; ha infine escluso che il passaggio del lavoratore alle dipendenze della società subentrante determinasse carenza di interesse all'impugnazione del licenziamento.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed/od integrazioni, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione alla comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro; violazione e



falsa applicazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, della legge 23 agosto 2004, n. 239, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, della legge 29 novembre 2007, n. 222, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché del D.M. 21 aprile 2011; violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie 98/30/CE e 2009/73/CE; violazione dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.; il tutto anche in relazione all'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 164/2000 ed all'art. 41 Cost. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver qualificato il recesso intimato ai sensi del D.M. 21 aprile 2011 come licenziamento per giustificato motivo oggettivo soggetto all'art. 3 della legge n. 604/1966, senza considerare che esso costituirebbe atto dovuto per assicurare il passaggio dell'organizzazione necessaria alla continuità, efficienza e sicurezza del servizio di distribuzione del gas al concessionario subentrante; sostiene che la Corte territoriale avrebbe trascurato il carattere pubblicistico e vincolato della disciplina settoriale, la funzione obbligata del recesso, la mancanza di una effettiva perdita del posto di lavoro e la necessaria lettura coordinata del D.M. 21 aprile 2011 e del d.lgs. n. 164/2000; assume, inoltre, che l'interpretazione adottata dalla Corte d'appello violerebbe principi unionali, norme di legge e criteri ermeneutici, trascurando la ratio della normativa di settore e il carattere non privatistico della cessazione del rapporto.

2. – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604/1966, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione al D.M. 21 aprile 2011 e all'art. 28 del d.lgs. n. 164/2000, nonché violazione dell'art. 41 Cost. La ricorrente sostiene che, anche qualora il recesso fosse qualificato come licenziamento per



giustificato motivo oggettivo, la Corte territoriale avrebbe comunque omesso di considerare l'esistenza del presupposto organizzativo e produttivo correlato alla perdita della concessione, nonché la necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione del gas.

3. – Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. La ricorrente deduce l'assenza di interesse ad agire in capo al lavoratore, sostenendo che questi non avrebbe subito pregiudizio alcuno, essendo transitato senza soluzione di continuità alle dipendenze del gestore subentrante con identiche condizioni economiche e normative.

4. – Con il quarto motivo di ricorso si denuncia ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. La ricorrente contesta che la Corte territoriale non avrebbe considerato le specifiche deduzioni fornite in ordine alla comparazione operata nella scelta del personale da porre a disposizione del nuovo gestore, né le circostanze di fatto relative alla posizione dei dipendenti indicati dal lavoratore ai fini della pretesa pretermissione.

5. – Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La ricorrente rileva che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare la volontà del lavoratore, desumibile dal comportamento successivo, di accettare il nuovo rapporto con il gestore subentrante e di perseguire unicamente il



conseguimento delle quindici mensilità sostitutive della reintegrazione.

6. – Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società subentrante e dei lavoratori individuati dal resistente come termini di comparazione, nonostante la natura alternativa e non sovrapponibile dei rapporti di lavoro coinvolti

7. – I motivi, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati.

8. Come sottolineato dalla società ricorrente, questa Corte ha già avuto modo di esaminare le disposizioni normative che regolano il settore della liberalizzazione del mercato del gas naturale (il d.lgs. n. 164/2000 e il d.m. 21 aprile 2011), e le questioni illustrate nel ricorso, ritenendole infondate (Cass. n.16856/2020, la cui motivazione si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.).

9.- Questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale precedente, atteso che, una volta che l’interpretazione della *regula iuris* è stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la



prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019).

10. – Questa Corte ha, dunque, sottolineato che, in assenza di una norma che ciò espressamente consenta, deve escludersi che disposizioni di rango subordinato a quello legislativo (di fonte regolamentare) ovvero clausole negoziali possano prevedere cause estintive del rapporto a tempo indeterminato diverse rispetto a quelle già individuate e disciplinate dall'ordinamento. La considerazione che l'attività di distribuzione del gas costituisce espressione di un interesse pubblico primario non è sufficiente, in mancanza di previsione legislativa *ad hoc*, di derogare al regime legale di tutela dei licenziamenti.

11. - Con riguardo alla liberalizzazione del mercato del gas, la fonte di rango legislativo (ossia la legge n. 164 del 2000, recante Attuazione della direttiva 98130/CE in materia di liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, in specie l'art. 28) non contiene alcun criterio che consenta di derogare al principio generale della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro subordinato rappresentate da licenziamento, dimissioni e risoluzione per mutuo consenso.

12. - Il decreto ministeriale 21 aprile 2011 ha previsto, in caso di subentro di altra impresa nell'attività di distribuzione del gas, un presupposto giustificativo, esterno rispetto alla volontà del datore di lavoro (l'appartenenza al personale addetto alla gestione degli impianti e al personale che svolge funzioni centrali), che abilita il datore di lavoro a ricorrere al



licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura regolamentare, mira ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, sicché non solo una fonte normativa di rango secondario non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Pertanto, nelle ipotesi di subentro di altra impresa nella concessione relativa alla distribuzione del gas, l'originario datore di lavoro è tenuto a dimostrare la sussistenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (delineato dal d.m. e consistente nella perdita dell'appalto e nell'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.) e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili.

13. – Il principio è stato affermato anche con riguardo al settore degli appalti di servizio, nell'ambito dei quali questa Corte ha sottolineato che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione di un appalto, l'onere dell'imprenditore di dimostrare l'impossibilità di un'altra utilizzazione (nella propria organizzazione) dei lavoratori licenziati non è escluso dall'applicabilità di norme collettive tese a garantire la rioccupazione del lavoratore presso l'impresa subentrante nell'appalto, atteso il carattere inderogabile della disciplina legislativa in tema di licenziamenti individuali, la quale, considerando giustificato il licenziamento solo se questo costituisca una *extrema ratio*, impone all'imprenditore l'obbligo primario di ricercare ogni possibilità di riutilizzazione dei



dipendenti i cui posti di lavoro siano venuti meno (Cass. n. 12136/2005, Cass. n. 2881/1992, Cass. n. 2550/1990).

14. – Accertata la ricorrenza del presupposto di natura organizzativo e produttivo che legittima il recesso (ossia, come delineato dal d.m., la perdita dell'appalto di distribuzione del gas naturale e l'appartenenza del lavoratore prescelto ad una delle due categorie di personale delineate dall'art. 2 del d.m.), la scelta del dipendente deve rispettare le regole di correttezza, ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., trattandosi di una riduzione di personale omogeneo e fungibile; orientamento consolidato di questa Corte ritiene che, in tali casi, possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la legge n. 223 del 1991, art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi.

15. – Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, ha accertato la carenza di adozione, da parte della società che ha proceduto al licenziamento (fase, come sottolineato, del tutto autonoma rispetto al diritto di assunzione presso il cessionario), di criteri improntati a correttezza idonei a individuare, con trasparenza e precisione, il personale da inserire nell'elenco degli addetti a "funzioni centrali", destinatari dell'atto di recesso, nell'ambito dell'ampia platea di lavoratori aventi mansioni fungibili e omogenee; ha, altresì, accertato la inosservanza totale dell'obbligo di *repêchage*.

16. – Va, infine, sottolineato che la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. è ravvisabile soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867/2020; da ultimo, Cass. n. 9731/2025), circostanza che non ricorre nel caso di



specie; inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020), fattispecie che non ricorre in questa ipotesi.

17. - La distinzione dei rapporti contrattuali (l'uno intercorrente con la società cedente, l'altro con la società cessionaria), che non è inficiata – come sottolineato - dalla garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, consente di respingere anche sesto motivo di ricorso che invoca la integrazione del contraddittorio con la società cessionaria.

18. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c.

19. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato – se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della



legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026.

La Presidente
dott.ssa Adriana Doronzo

